

Indicazioni operative per l'espletamento delle procedure di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze), in possesso dei medici in servizio presso la Rete regionale di Cure Palliative, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021, pubblicato sulla G.U. n.169 del 16.07.2021.

Premessa

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 1, comma 522, prevede che “[...] sulla base di criteri individuati con decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, ma che alla data del 31 dicembre 2020 sono in servizio presso le medesime reti e sono in possesso dei requisiti indicati nella medesima disposizione e certificati dalla regione competente. [...]”.

In attuazione del disposto della Legge di cui all'alinea precedente, in data 30.06.2021 è stato promulgato il Decreto del Ministro della Salute, titolato “Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate”, pubblicato sulla G.U. n. n.169 del 16.07.2021 ed in vigore dal 31.07.2021, ai sensi dell'art. 10, delle Preleggi del Codice Civile e come precisato dal Coordinamento Tecnico dell'Area Assistenza Territoriale della Commissione salute, con propria comunicazione del 07.09.2021, agli atti del Settore competente della Direzione Sanità e Welfare.

Con D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021 è stata approvata l'”Attuazione del Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021, inerente a ”Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate”, pubblicato sulla G.U. n.169 del 16.07.2021”.

Il Decreto del 30.06.2021 prevede che:

1. Sono idonei ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative i medici di cui all'art. 1, in servizio presso le reti stesse alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso, alla medesima data, dei seguenti requisiti:

a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unita' per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;

b) un congruo numero di ore di attivita' professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanita' pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attivita' professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;

c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative, oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR)

[...]

1. Le regioni e le province autonome, con appositi provvedimenti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano la certificazione dei requisiti, di cui all'art. 2, tenendo conto dell'organizzazione e del funzionamento della rete regionale delle cure palliative.
2. Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 alla regione ovvero alla provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale presta servizio alla data del 31 dicembre 2020.
3. L'istanza di cui al comma 2 e' presentata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni e le province autonome certificano il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione richiesta.

[...]

1. L'istanza del medico per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e' corredata dall'attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
 2. L'esperienza professionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b) e' attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività'.
 3. I requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) sono attestati dal medico con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- [...]”.

In ottemperanza alla normativa di cui ai paragrafi precedenti, sono definite le seguenti indicazioni:

- ❖ saranno accettate e valutate le istanze presentate dai medici operanti sul territorio piemontese, pervenute **entro e non oltre martedì, 31 gennaio 2023** e la cui formalizzazione avverrà con atto dirigenziale del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa (secondo il disposto dell'art. 3 del Decreto 30 giugno 2021, “Procedure di certificazione”, comma 2: “Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 alla regione ovvero alla provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale presta servizio alla data del 31 dicembre 2020” e comma 4: “Le regioni e le province autonome certificano il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione richiesta”);
- ❖ l'istanza deve essere predisposta secondo il format dettagliato all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della deliberazione di cui il presente documento costituisce l'Allegato A;
- ❖ l'istanza deve essere corredata:
 - della fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro),
 - di un curriculum vitae aggiornato
 - dell'attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente, o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - dell'attestazione dell'esperienza professionale in cure palliative firmata dal direttore sanitario della struttura pubblica, o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività';

- delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti:

a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;

b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;

c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR)

❖ ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le firme apposte in calce all'istanza, nonché al curriculum ed ai documenti correlati, non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del funzionario regionale addetto, o se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità (fronte e retro) del dichiarante;

❖ le istanze, indirizzate al Responsabile del Settore Programmazione dei servizi sanitari e Sociosanitari, dovranno pervenire alla Regione Piemonte – Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria – Direzione Sanità – Settore Programmazione dei servizi sanitari e Sociosanitari – corso Regina Margherita n. 153bis – 10122 Torino:

- spedite a mezzo raccomandata (sulla busta dovrà essere indicato il riferimento "certificazione dell'esperienza professionale in cure palliative"). Per la determinazione del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante;
- inviate tramite PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" al seguente indirizzo di posta: programmazione.sanitaria@cert.regione.piemonte.it nel qual caso farà fede la data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo di posta dell'amministrazione regionale (nell'oggetto della mail dovrà essere indicato "certificazione dell'esperienza professionale in cure palliative"). Le istanze presentate tramite PEC dovranno essere configurate nel modo seguente:
 - o esclusivamente in formato .pdf
 - o file aventi una dimensione complessiva non superiore ai 30MB
 - o i file con firma digitale o marca temporale dovranno avere l'estensione .p7m
 - o sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.Lgs. n. 82/2005, in conformità alle seguenti prescrizioni:
 - che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato
 - che le firme siano valide al momento della ricezione.

❖ nel caso di presentazione di istanza da parte di un medico operante in organizzazione non profit, oltre all'istanza ed ai documenti correlati, dovrà essere presentata fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro) del legale rappresentante dell'organizzazione no-profit ed autocertificazione a firma dello stesso che attesti quanto disposto dalla D.G.R. n. n. 13-3853 del 01.10.2021 ed in specifico:

- sede legale
- data di istituzione dell'organizzazione no profit

- mission di assistenza e sostegno in cure palliative dichiarata nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto
- elenco (con data e durata) delle convenzioni, o degli accordi formali stipulati con le Aziende Sanitarie regionali, che devono essere vigenti, da almeno tre anni al 31.12.2020, per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari settings assistenziali;

❖ L'istanza dovrà essere corredata di **marca da bollo da € 16,00**, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A - Tariffa del DPR n. 642/1972 e s.m.i..

Si precisa che:

- le istanze inviate a mezzo posta raccomandata, oltre che di tutta la documentazione sopra citata, dovranno pertanto essere corredate della marca da bollo, apposta direttamente sull'istanza stessa;
- le istanze inviate a mezzo PEC dovranno essere corredate, oltre che di tutta la documentazione sopra citata, della dichiarazione, da parte del medico richiedente, di avere adempiuto con modalità telematica all'onere dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17.06.2014.

La valutazione del possesso dei requisiti da parte dei medici interessati, sulla base della documentazione inviata, sarà effettuata dal Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare, che potrà avvalersi del parere facoltativo di professionisti, scelti sulla base del possesso di comprovati requisiti formativi e professionali in cure palliative.

Qualora la documentazione pervenuta risultasse incompleta, il Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare, provvederà alla tempestiva richiesta di invio della documentazione mancante, cui il medico interessato dovrà ottemperare entro il termine di dieci giorni, pena il rigetto dell'istanza, per assenza dei requisiti richiesti.

Ove non sussistano le condizioni per l'accoglimento dell'istanza, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al periodo precedente sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine previsto, a norma dell'art. 10-bis della L. 241/90.

Si precisa che i medici che abbiano svolto attività in cure palliative in strutture che non fanno parte della Rete regionale di Cure Palliative, secondo quanto disposto dalla L. 38 del 15 marzo 2010 e dai successivi provvedimenti attuativi nazionali e regionali, non saranno considerati abilitati allo svolgimento di attività in cure palliative, in quanto non in possesso dei requisiti richiesti.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare.

Per tutto quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di procedimento amministrativo e, specificamente, alla L. 241/90 ed alla L.R. 14/2014, oltre che alla disciplina inerente alle cure palliative.